

Atto esente perché in materia di pubblico impiego

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038
Email: fabio.ganci71@gmail.com
Email: avvocato@waltermiceli.com

SI NOTIFICA OGGI
09.09.2019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO R.G. n. 8411/2019

UD. 10.09.2019

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per i sig.ri

RICORRENTE	ISTITUTO CAPOFILA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO	CLASSE DI CONCORSO
ALBERGO ETTA LUCIA , nata a PIAZZA ARMERINA (EN), il 13/12/1980, C.F. LBRTLC80T53G580H	1. IST TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO "MARCO POLO" della provincia di Palermo	A-46
BERTOLI EMANUELA , nata a NAPOLI (NA), il 01/08/1975, C.F. BRTMNL75M41F839K	2. I CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO - VITTORIO BACHELET della provincia di Roma	AAAA; EEEE
BLASI MARIA ANGELA , nata a POTENZA (PZ), il 11/04/1984, C.F. BLSMNG84D51G942C	3. I.C. BOCCHI della provincia di Parma	EEEE
BRUNO SILVIA , nata a CAVA DE' TIRRENI (SA), il 26/08/1974, C.F. BRNSLV74M66C361Z	4. DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO della provincia di Salerno	AAAA; EEEE
CAPONE CONCETTA , nata a MESAGNE (BR), il 15/04/1983, C.F. CPNCCT83D55F152Y	5. I.C. RENATO MORO della provincia di Taranto	AAAA; EEEE
CASTORINA ROSANNA , nata a CATANIA (CT), il 02/09/1970, C.F. CSTRNN70P42C351A	6. I.C. VITTORIO DA FELTRE della provincia di Catania	AAAA; EEEE
CATALANO MARILENA , nata a BARRAFRANCA (EN), il 04/11/1973, C.F. CTLMLN73S44C342Q	7. I.C. DUSMET - DORIA della provincia di Catania	AAAA; EEEE
D'ARMENTO MARIA ANGELA , nata a CAMPI SALENTINA (LE), il 27/03/1983, C.F. DRMMNG83C67B506D	8. I CIRCOLO DIDATTICO "G. CARDUCCI" della provincia di Brindisi	AAAA; EEEE
DE VIVO FONTE , nata a CONVERSANO (BA), il	9. I CIRCOLO DIDATTICO "FALCONE" della provincia di	EEEE

30/09/1966, C.F. DVVFNT66P70C975B	Bari	
DELLERBA CARMELA , nata a VILLAFRANCA DI VERONA (VR), il 24/09/1978, C.F. DLLCML78P64L949X	10. I CIRCOLO DIDATTICO "SAN GIOVANNI BOSCO" della provincia di Bari	AAAA
DI GRIGOLI FRANCESCA, nata a PARMA (PR), il 14/10/1980, C.F. DGRFNC80R54G337S	11. I.C. COLOZZA - BONFIGLIO della provincia di Palermo	AAAA; EEEE
DI GRIGOLI ROSALBA, nato a PARMA (PR), il 27/07/1974, C.F. DGRRLB74L67G337U	12. ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA della provincia di Palermo	AAAA; EEEE; A- 18
DI MARIA SABRINA, nata a AGRIGENTO (AG), il 02/01/1972, C.F. DMRSRN72A42A089V	13. I.C. ANNA FRANK della provincia di Agrigento	AAAA; EEEE
DI PALO RACHELE, nata a NAPOLI (NA), il 21/02/1978, C.F. DPLRHL78B61F839U	14. I.C. CARLO COLLODI della provincia di Lodi	AAAA
EVANGELISTA BARBARA LUCIA, nata a BRINDISI (BR), il 29/12/1979, C.F. VNGBBR79T69B180D	15. I.C. SAN CESARIO della provincia di Lecce	EEEE
FANARA SANTA, nata a PALERMO (PA), il 19/03/1980, C.F. FNRSNT80C59G273K	16. I.C. SFERRACAVALLO - ONORATO della provincia di Palermo	AAAA; EEEE
FERRO MELISSA, nata a RAGUSA (RG), il 18/07/1981, C.F. FRMSS81L58H163S	17. 3° I.C. STATALE "L. CAPUANA" della provincia di Siracusa	AAAA; EEEE
FODERA' MARIA LUISA, nata a MARSALA (TP), il 23/05/1979, C.F. FDRMLS79E63E974R	18. I.C. LUIGI STURZO - ASTA della provincia di Trapani	AAAA; EEEE
FUZIO LUCIANA, nata a ANDRIA (BT), il 26/05/1978, C.F. FZULCN78E66A285I	19. CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II della provincia di Roma	AAAA; EEEE; PPPP
GISSI ANNA, nata a BARLETTA (BT), il 13/10/1974, C.F. GSSNNA74R53A669F	20. I.C. DI MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Barletta-Andria-Trani	AAAA; EEEE
GUADAGNO BARBARA, nata a POLLA (SA), il 29/07/1982, C.F. GDGBBR82L69G793M	21. I.C. GALVANI della provincia di Milano	AAAA; EEEE
LALA NATALINA, nata a CORLEONE (PA), il 21/08/1967, C.F. LLANLN67M61D009N	22. IIS "DON G. COLLETTI" della provincia di Palermo	AB24; AB25
LO CASCIO SOFIA, nata a PALERMO (PA), il 14/02/1968, C.F. LCSSFO68B54G273V	23. I.C. STATALE VITALIANO BRANCATI della provincia di Catania	AAAA; EEEE
LORENZO MARZIA, nata a SAN CESARIO DI LECCE (LE), il 15/03/1981, C.F. LRNMRZ81C55H793N	24. I.C. SAN PIETRO IN CASALE della provincia di Bologna	AAAA; EEEE
MAIORANO ANNABELLA, nata a GERMANIA (EE), il 25/05/1982, C.F. MRNNBL82E65Z112D	25. I.C. 1 CHIETI della provincia di Chieti	AAAA; EEEE
MANCA ANTONIA, nata a CARMIANO (LE), il 03/07/1977, C.F. MNCNTN77L43B792R	26. I.C. COMMENDA della provincia di Brindisi	AAAA; EEEE
MASSIMINO ANGELA, nata a CATANIA (CT), il 29/07/1981, C.F. MSSNGL81L69C351W	27. LICEO "ARCHIMEDE" della provincia di Catania	AAAA; EEEE; EEHH

MATERA FRANCESCA, nata a PIEDIMONTE MATESE (CE), il 29/04/1977, C.F. MTRFNC77D69G596R	28. I.C. PIEDIMONTE 2 della provincia di Caserta	AAAA; EEEE
MELLONE FEDERICA, nata a NARDÒ (LE), il 24/12/1982, C.F. MLLFRC82T64F842B	29. I.C. GALATONE POLO 1 della provincia di Lecce	AAAA; EEEE
MELLUSI CONCETTA, nata a MESSINA (ME), il 20/02/1979, C.F. MLLCCT79B60F158R	30. I.C. STATALE N° 7 "ENZO DRAGO" della provincia di Messina	AAAA; EEEE
MIGLIETTA SERENA, nata a SAN PIETRO VERNOTICO (BR), il 16/06/1983, C.F. MGLSRN83H56I119A	31. I.C. "CENTRO 1" della provincia di Brindisi	AAAA; EEEE
MIRAGLIA ALESSANDRA, nata a SIRACUSA (SR), il 04/08/1983, C.F. MRGLSN83M44I754W	32. I.C. ANNA FRANK della provincia di Varese	AAAA; EEEE
MIRANDA ANNA, nata a MADDALONI (CE), il 31/07/1982, C.F. MRNNA82L71E791U	33. IMS MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Roma	AAAA; EEEE
MY PAOLA, nata a NARDO' (LE), il 01/09/1978, C.F. MYXPLA78P41F842V	34. I.C. PRUDENZANO - MANDURIA della provincia di Taranto	AAAA; EEEE
PECORA FRANCESCA, nata a PALERMO (PA), il 29/06/1978, C.F. PCRFNC78H69G273E	35. I.C. MANTEGNA - BONANNO della provincia di Palermo	EEEE
PEDONE SABINA GIOVANNA, nata a MONTERONI DI LECCE (LE), il 29/08/1968, C.F. PDNSNG68M69F604L	36. I.C. ELISA SPRINGER della provincia di LECCE	AAAA; EEEE
PIERINI ENRICA, nata a URBINO (PU), il 07/03/1983, C.F. PRNNRC83C47L500G	37. I.C. XX SETTEMBRE della provincia di Rimini	AAAA; EEEE
RADOSTA ANTONINA, nata a VILLAFRANCA SICULA (AG), il 13/06/1964, C.F. RDSNNN64H53L944G	38. I CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII" della provincia di Agrigento	AAAA
RUCCO GIUSEPPINA, nata a CAMPI SALENTINA (LE), il 03/07/1980, C.F. RCCGPP80L43B506Y	39. I.C. SANTA CHIARA della provincia di Brindisi	AAAA; EEEE
SPINELLI MARIA ISABELLA, nata a SAN FERDINANDO (RC), il 08/04/1964, C.F. SPNMSB64D48M277G	40. ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ARTIGIANATO della provincia di Reggio Calabria	AAAA; EEEE
STROMMILLO LUANA, nata a LOSANNA (EE), il 19/01/1979, C.F. STRLNU79A59Z133W	41. I.C. "G. GONZAGA" della provincia di Salerno	AAAA; EEEE
TALARICO LUCIANA, nata a CATANZARO (CZ), il 25/10/1982, C.F. TLRLCN82R65C352Z	42. I.C. CATANZARO EST della provincia di Catanzaro	AAAA; EEEE
TARONNO SALVATORE, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), il 08/06/1965, C.F. TRNSVT65H08H926R	43. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. TONIOLO" della provincia di Foggia	A-46
TORRE MICHELA, nata a MESSINA (ME), il 23/06/1970, C.F. TRRMHL70H63F158Z	44. I.C. PARADISO della provincia di Messina	AAAA; EEEE
VALENTE STEFANIA, nata a GAGLIANO DEL CAPO (LE), il 26/12/1981, C.F. VLNSFN81T66D851L	45. I.C. 1 DECIMA - PERSICETO della provincia di Bologna	AAAA; EEEE

VALERIO VIRGINIA, nata a FORMIA (LT), il 28/01/1982, C.F. VLRVGN82A68D708I	46. I.C. "VIALE LEGNANO" della provincia di Milano	AAAA; EEEE
--	---	------------

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Bari, Bologna, Brindisi, Catania, Catanzaro, Chieti, Foggia, Genova, Lecce, Livorno, Lodi, Messina, Milano, Palermo, Parma, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Treviso e Varese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- **IST TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO "MARCO POLO"** della provincia di Palermo, **I CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO - VITTORIO BACHELET** della provincia di Roma, **I.C. BOCCHI** della provincia di Parma, **DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO** della provincia di Salerno, **I.C. RENATO MORO** della provincia di Taranto, **I.C. VITTORIO DA FELTRE** della provincia di Catania, **I.C. DUSMET - DORIA** della provincia di Catania, **I CIRCOLO DIDATTICO "G. CARDUCCI"** della provincia di Brindisi. **I CIRCOLO DIDATTICO "FALCONE"** della provincia di Bari, **I CIRCOLO DIDATTICO "SAN GIOVANNI BOSCO"** della provincia di Bari, **I.C. COLOZZA -**

BONFIGLIO della provincia di Palermo, ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA della provincia di Palermo, I.C. ANNA FRANK della provincia di Agrigento, I.C. CARLO COLLODI della provincia di Lodi, I.C. SAN CESARIO della provincia di Lecce, I.C. SFERRACAVALLO - ONORATO della provincia di Palermo, 3° I.C. STATALE "L. CAPUANA" della provincia di Siracusa, I.C. LUIGI STURZO - ASTA della provincia di Trapani, CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II della provincia di Roma, I.C. DI MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Barletta-Andria-Trani, I.C. GALVANI della provincia di Milano, IIS "DON G. COLLETTI" della provincia di Palermo, I.C. STATALE VITALIANO BRANCATI della provincia di Catania, I.C. SAN PIETRO IN CASALE della provincia di Bologna, I.C. 1 CHIETI della provincia di Chieti, I.C. COMMENDA della provincia di Brindisi, LICEO "ARCHIMEDE" della provincia di Catania, I.C. PIEDIMONTE 2 della provincia di Caserta, I.C. GALATONE POLO 1 della provincia di Lecce, I.C. STATALE N° 7 "ENZO DRAGO" della provincia di Messina, I.C. "CENTRO 1" della provincia di Brindisi, I.C. ANNA FRANK della provincia di Varese, IMS MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Roma, I.C. PRUDENZANO - MANDURIA della provincia di Taranto, I.C. MANTEGNA - BONANNO della provincia di Palermo, I.C. ELISA SPRINGER della provincia di LECCE, I.C. XX SETTEMBRE della provincia di Rimini, I CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII" della provincia di Agrigento, I.C. SANTA CHIARA della provincia di Brindisi, ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ARTIGIANATO della provincia di Reggio Calabria, I.C. "G. GONZAGA" della provincia di Salerno, I.C. CATANZARO EST della provincia di Catanzaro, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. TONIOLO" della provincia di Foggia, I.C. PARADISO della provincia di Messina, I.C. 1 DECIMA - PERSICETO della provincia di Bologna, I.C. "VIALE LEGNANO" della provincia di Milano, in persona dei rispettivi dirigenti legali rappresentanti *pro tempore*;

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- Maria Carmela Circelli, nata a Benevento il 03/10/1970, residente in Roma nella via G. GOZZI, 205, C.F. CRCMCR70R43A783Z, CAP 00145

PER L'ANNULLAMENTO

I. Delle graduatorie d'Istituto di prima fascia valide per il triennio 2019-2022, pubblicate nei rispettivi albi *on line* dei seguenti Istituti Scolastici:

- IST TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO "MARCO POLO" della provincia di Palermo, I CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO - VITTORIO BACHELET della provincia di Roma, I.C. BOCCHI della provincia di Parma, DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO della provincia di Salerno, I.C. RENATO MORO della provincia di Taranto, I.C. VITTORIO DA FELTRE della provincia di Catania, I.C. DUSMET - DORIA della provincia di Catania, I CIRCOLO DIDATTICO "G. CARDUCCI" della provincia di Brindisi, I CIRCOLO DIDATTICO "FALCONE" della provincia di Bari, I CIRCOLO DIDATTICO "SAN GIOVANNI BOSCO" della provincia di Bari, I.C. COLOZZA - BONFIGLIO della provincia di Palermo, ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA della provincia di Palermo, I.C. ANNA FRANK della provincia di Agrigento, I.C. CARLO COLLODI della provincia di Lodi, I.C. SAN CESARIO della provincia di Lecce, I.C. SFERRACAVALLLO - ONORATO della provincia di Palermo, 3° I.C. STATALE "L. CAPUANA" della provincia di Siracusa, I.C. LUIGI STURZO - ASTA della provincia di Trapani, CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II della provincia di Roma, I.C. DI MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Barletta-Andria-Trani, I.C. GALVANI della provincia di Milano, IIS "DON G. COLLETTTO" della provincia di Palermo, I.C. STATALE VITALIANO BRANCATI della provincia di Catania, I.C. SAN PIETRO IN CASALE della provincia di Bologna, I.C. 1 CHIETI della provincia di Chieti, I.C. COMMENDA della provincia di Brindisi, LICEO "ARCHIMEDE" della provincia di Catania, I.C. PIEDIMONTE 2 della provincia di Caserta, I.C. GALATONE POLO 1 della provincia di Lecce, I.C. STATALE N° 7 "ENZO DRAGO" della provincia di Messina, I.C. "CENTRO 1" della provincia di Brindisi, I.C. ANNA FRANK della provincia di Varese, IMS MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Roma, I.C. PRUDENZANO - MANDURIA della provincia di Taranto, I.C. MANTEGNA - BONANNO della provincia di Palermo, I.C. ELISA SPRINGER della provincia di LECCE, I.C. XX SETTEMBRE della provincia di Rimini, I CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII" della provincia di Agrigento, I.C. SANTA CHIARA della provincia di Brindisi, ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ARTIGIANATO della provincia

di Reggio Calabria, I.C. "G. GONZAGA" della provincia di Salerno, I.C. CATANZARO EST della provincia di Catanzaro, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. TONIOLO" della provincia di Foggia, I.C. PARADISO della provincia di Messina, I.C. 1 DECIMA - PERSICETO della provincia di Bologna, I.C. "VIALE LEGNANO" della provincia di Milano, tutti in persona dei rispettivi dirigenti legali rappresentanti *pro tempore*;

nella parte in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti;

II. Quale atto presupposto, dell'art. 9-bis, comma 5, del Decreto Ministeriale 374/2019, nella parte in cui si prevede che *"La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti modalità e termini:*

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio".

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

- 1. I ricorrenti sono insegnanti già inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto di varie province e in possesso del titolo d'accesso anche per la prima fascia delle predette graduatorie.**
- 2. I ricorrenti, in occasione dell'aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, disposto dal decreto ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 oggi impugnato, hanno maturato l'interesse a cambiare la provincia e/o gli istituti scolastici d'inserimento nella prima fascia delle**

graduatorie d'Istituto.

3. I ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 8411/2019, hanno impugnato i seguenti atti:

- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, nella parte in cui, all'art. 9-bis, commi 7 e 9, prevede che** *“Gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell'inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione” (comma 7); “I soggetti di cui ai commi 7 e 8, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto costituite ai sensi del D.M. 374/2017, che chiedono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti” (comma 9).*
- **[Quale atto presupposto, non immediatamente lesivo] Del D.M. n. 374 del primo giugno 2017, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, nella parte in cui - all'art. 5, comma 5, lettera d)**
– prevede che *“ (...) gli aspiranti di II e III fascia delle graduatorie di istituto, che risultino inseriti anche in I fascia, non potranno sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell'inserimento in II o III*

fascia (...) Tali aspiranti dovranno confermare con il modello B, per la II e/o III fascia le stesse sedi già indicate nel precedente triennio anche per la I fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione (...) I soggetti già collocati nelle graduatorie di I fascia delle graduatorie di istituto e che chiedono l'iscrizione in II e/o III fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione della I fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in II e/o III fascia, mentre non è consentito cambiare sedi di I fascia qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti".

4. I ricorrenti, DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO INTRODUTTIVO ED ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL MIUR, OSSIA DAL 15 AL 29 LUGLIO A.C., hanno inviato agli Istituti capofila indicati in epigrafe il modello B di scelta delle scuole di aspirato trasferimento delle graduatorie d'istituto prima fascia.

5. Tali istanze, tuttavia, non sono state accolte, cosicché le graduatorie d'Istituto di prima fascia pubblicate dalle Scuole indicate in epigrafe non contengono il nome dei ricorrenti.

6. Tali graduatorie, dunque, nella parte in cui non contengono il nome dei ricorrenti, sono illegittime per i seguenti motivi in

DIRITTO

- I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 10-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210 (OVVERO, INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA);
- II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D.M. 131/2007;
- III. VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 20, DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011 N. 70;

- IV. **ECCESSO DI POTERE PER CARENZA D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ;**
- V. **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

In premessa, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), le graduatorie provinciali, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate anche per le assunzioni a tempo indeterminato in ragione del 50% dei posti annualmente disponibili.

Tali graduatorie, ai sensi dell'art. 401 del suddetto Testo Unico, sono periodicamente aggiornate con il cambiamento della provincia di inserimento e con la valutazione dei nuovi punteggi per titoli e servizi nel frattempo maturati dai docenti ivi inseriti.

Le graduatorie d'istituto, anch'esse periodicamente aggiornabili con l'inserimento di nuovi punteggi e con il cambiamento delle scuole d'inserimento, invece, ai sensi del D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, sono utilizzate esclusivamente per il conferimento delle supplenze, e non per le assunzioni a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 131/2007, per conferire tali supplenze viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I FASCIA: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; II FASCIA: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso; III FASCIA: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio

valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Secondo l'art. 5, comma 3, del D.M. 131/2007, gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Proprio per questa ragione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 131/2007, le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 131/2007, l'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie d'istituto in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

Occorre ricordare, infine, che l'art. 9, comma 20, del Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70, ha disposto quanto segue: “[...] l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale [...]”.

*

In sintesi, sulla base del predetto dato normativo e regolamentare, emerge quanto segue:

- Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per le assunzioni a tempo

indeterminato, mentre le graduatorie d'istituto sono utili solo per il conferimento delle supplenze;

- La prima fascia delle graduatorie d'Istituto deve essere aggiornata simultaneamente all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e ciò in quanto tale graduatoria di prima fascia è frutto della mera trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui i docenti figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento.
- L'aspirante a supplenza può essere inserito nelle graduatorie d'Istituto di una sola provincia.

*

Su tale quadro normativo è intervenuto l'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ai sensi del quale *"Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020."*

*

Alla luce di tale quadro normativo e regolamentare, è del tutto evidente che l'aggiornamento della prima fascia delle graduatorie d'Istituto deve comportare necessariamente la possibilità di modificare la scelta della provincia e delle scuole d'inserimento in tali graduatorie.

Ed è altrettanto evidente che tale possibilità di modificare le precedenti scelte deve essere consentita anche per i docenti già inseriti nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto. In tal caso - per rispettare la

disposizione di cui all'art. 5, comma 6, del D.M. 131/2007 secondo la quale l'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie d'istituto in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda *per una sola provincia* - la modifica della scelta delle scuole d'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto determinerà la modifica anche della provincia (e delle Scuole) d'inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie d'istituto. **Ma ciò non comporterà alcuna violazione della norma di cui all'articolo 1, comma 10 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, secondo la quale le prime fasce delle graduatorie di istituto potranno essere aggiornate, con l'inserimento di nuovi punteggi, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.** E, invero, la possibilità, anche per i docenti già inseriti nella seconda/terza fascia delle graduatorie d'Istituto, di modificare le scuole d'inserimento nella prima fascia di tali graduatorie, invero, discende non soltanto da una interpretazione letterale e logica della norma di cui all'articolo 1, comma 10 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ma anche da un'attenta **analisi della volontà del legislatore** e delle conseguenze disfunzionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni amministrative oggi impugnate.

a) INTERPRETAZIONE LETTERALE

Anzitutto, in favore di tali conclusioni depone il mero dato letterale della citata disposizione, secondo la quale, appunto, "le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020". Il termine **aggiornamento**, invero, fa specifico riferimento tanto alla possibilità di integrazione del punteggio, quanto alla **facoltà di scegliere liberamente le scuole d'inserimento** (fermo restando il divieto di figurare in diverse province); tale locuzione, dunque, non può essere piegata - se non sulla base

di un'arbitraria restrizione del suo significato - al punto da cogliervi una qualche limitazione della possibilità di modificare la provincia e/o gli istituti scolastici d'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'Istituto.

b) INTERPRETAZIONE LOGICA

Sotto tale profilo, occorre considerare che se fosse vera l'affermazione secondo la quale esisterebbe un divieto assoluto di modifica della provincia d'inserimento nella prima fascia d'istituto, allora i soggetti già collocati nelle graduatorie di II fascia delle graduatorie di istituto e che chiedono l'iscrizione in prima fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento, non potrebbero sostituire una o più istituzioni scolastiche per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in prima fascia.

Considerato il **necessario collegamento tra la prima, la seconda e la terza fascia** delle graduatorie d'Istituto, infatti, l'operazione sopra descritta comporta la necessaria **traslazione nella nuova scuola della graduatoria di prima fascia per gli insegnamenti già impartiti in tale scuola**. E, così, per meglio chiarire, se Tizio chiede l'iscrizione nella prima fascia di una *nuova scuola* per una disciplina non insegnata nelle scuole di precedente inserimento in seconda fascia (ad esempio, Geografia Astronomica), in tale nuova scuola - stante il necessario collegamento tra prima e seconda fascia delle graduatorie - il ricorrente potrà essere chiamato anche per insegnare le diverse discipline per le quali ha titolo all'inserimento in *seconda fascia* (ad esempio Matematica).

Ora, siccome gli atti sopra impugnati consentono l'operazione sopra decritta, se ne deduce che **è consentita la modifica delle scuole di inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'Istituto, e ciò anche quando tale modifica determina il necessario cambiamento di una scuola di iscrizione nella seconda fascia delle suddette graduatorie.**

c) INTERPRETAZIONE BASATA SULLA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE.

L'articolo 1, comma 10-*bis* del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 ha disposto che la validità delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente è prorogata dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2018/2019, con conseguente slittamento dell'aggiornamento anche della prima fascia delle graduatorie d'istituto (la cui consistenza, lo ribadiamo, deriva dalla mera trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui gli insegnanti figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento).

L'articolo 1, comma 10-*bis*, invece, **ha espressamente previsto la possibilità di aggiornare la seconda e la terza fascia delle graduatorie d'istituto, proprio perché autonome e non collegate** alle graduatorie ad esaurimento.

Secondo la **scheda di lettura del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, predisposta dalla Camera dei Deputati** in vista della conversione del suddetto D.L. nella Legge 25 febbraio 2016, n. 21, **la disposizione sopra richiamata aveva l'obiettivo di facilitare (senza novità di spostamenti di province o aggiornamenti di punteggio) la pianificazione del piano straordinario di assunzioni varato con la legge 107/2015.**

È, dunque, evidente che **la possibilità di modificare la provincia d'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto non incide in nessun modo sul piano di assunzioni a tempo indeterminato** da attuare attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi. **Le graduatorie d'istituto, infatti, sono utilizzate soltanto per conferire le supplenze e, dunque, la modifica della loro consistenza non può avere alcun riflesso sulla pianificazione delle immissioni in ruolo, basate invece sulle graduatorie ad esaurimento.**

d) INTERPRETAZIONE BASATA SULLE CONSEGUENZE DISFUNZIONALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE OGGI IMPUGNATE

Se fosse corretta l'interpretazione offerta dal Ministero resistente nel senso della impossibilità, per i docenti della seconda fascia delle graduatorie d'istituto, di modificare la provincia d'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, ne scaturirebbe una **irrazionale cristallizzazione delle graduatorie utilizzabili per le supplenze, con conseguente impossibilità di far incontrare la domanda e l'offerta di contratti a tempo determinato per la copertura dei posti disponibili nelle varie realtà territoriali.**

Detto in altri termini, con tale irrazionale sclerotizzazione delle graduatorie d'istituto, ci sarebbero **province con molti posti disponibili per le supplenze non assegnabili** per carenza di aspiranti inseriti nelle graduatorie e, contemporaneamente, avremmo **province con un numero di aspiranti inseriti nelle graduatorie d'istituto nettamente sovrabbondante** rispetto ai posti disponibili.

Per la verità **tale disfunzione è già emersa in occasione dell'ultimo anno scolastico.** E, infatti, secondo la rivista specializzata *TuttoScuola*, per esempio, esistono 3.817 posti di matematica rimasti vacanti dopo i trasferimenti. A concorsi ormai quasi completati in tutta Italia, per coprire tali posti saranno disponibili alla nomina soltanto 2.200 professori iscritti in graduatoria, un numero insufficiente per ricoprire tutti i quasi quattromila posti liberi". Dunque, **per oltre 1.600 posti non assegnati sarà necessario ricorrere a supplenti, ma questi potranno distribuirsi nelle province in cui si registrano vuoti d'organico soltanto se sarà consentita la modifica delle scuole di inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto.**

Detto in altri termini, nelle graduatorie d'Istituto ci sono tanti docenti che potrebbero andare a ricoprire i posti vacanti. Solo che si trovano in province diciamo così 'sbagliate', dove non c'è carenza di cattedre. Tale condizione, per effetto delle disposizioni oggi impugnate, rischia di perpetuarsi, senza

alcuna plausibile giustificazione, fino all' anno scolastico 2019/2020.

VI. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 4 DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N. 68.

I ricorrenti, dopo il deposito del ricorso introduttivo ed entro il termine previsto dal MIUR, ossia dal 15 al 29 luglio a.c., hanno tentato di inoltrare la propria domanda, recante la scelta delle scuole di aspirato trasferimento delle graduatorie d'istituto prima fascia, attraverso la modalità web indicata dal MIUR, ma - all'atto dell'inserimento dei dati richiesti - non hanno potuto completare la procedura richiesta per via del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti necessari per cambiare le graduatorie d'Istituto di prima fascia .

I ricorrenti, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica, hanno dovuto presentare la domanda in modalità cartacea, con raccomandata AR.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

Peraltro, la possibilità di produrre istanza esclusivamente con modalità web viola platealmente l'art 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente. L'articolo 38

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede poi espressamente che "tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica".

4. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande inviate dai ricorrenti in forma cartacea.

Per questi motivi

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

CONSIDERATO CHE

- Gli odierni instanti **hanno proposto ricorso al TAR LAZIO - SEDE DI ROMA - R.G. n. 8411/19** per ottenere l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, NELLA PARTE IN CUI all'art. 9-bis, commi 7 e 9, prevede che "Gli aspiranti

di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell'inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione” (comma 7); “I soggetti di cui ai commi 7 e 8, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto costituite ai sensi del D.M. 374/2017, che chiedono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti” (comma 9).

- [Quale atto presupposto, non immediatamente lesivo] Del D.M. n. 374 del primo giugno 2017, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, nella parte in cui - all'art. 5, comma 5, lettera d) - prevede che “ (...) gli aspiranti di II e III fascia delle graduatorie di istituto, che risultino inseriti anche in I fascia, non potranno sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell'inserimento in II o III fascia (...) Tali aspiranti dovranno confermare con il modello B, per la II e/o III fascia le stesse sedi già indicate nel precedente triennio anche per la I fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione

(...) I soggetti già collocati nelle graduatorie di I fascia delle graduatorie di istituto e che chiedono l'iscrizione in II e/o III fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione della I fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in II e/o III fascia, mentre non è consentito cambiare sedi di I fascia qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti";

- Successivamente al deposito del ricorso, gli odierni instanti **hanno proposto ricorso per motivi aggiunti al TAR LAZIO - SEDE DI ROMA - R.G. n. 8411/19 per ottenere l'annullamento**, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso, **delle graduatorie d'Istituto di prima fascia** valide per il triennio 2019-2022, pubblicate nei rispettivi albi *on line* dai dirigenti scolastici degli Istituti di **aspirato trasferimento**, nella parte in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti;

CONSIDERATO CHE

- Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti** i docenti attualmente inseriti nelle **graduatorie d'Istituto di prima fascia** valide per il triennio 2019-2022, pubblicate nei rispettivi albi *on line* dai dirigenti scolastici degli Istituti di **aspirato trasferimento**, nella parte in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti;

CONSTATATO CHE

- La **notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa**

rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

■ **NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE** rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;

■ **NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI** attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR;

a) DI UN AVVISO SINTETICO DAL QUALE RISULTI:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intime;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come gli iscritti nelle graduatorie d'Istituto di prima fascia valide per il triennio 2019-2022, pubblicate nei rispettivi albi *on line* dai dirigenti scolastici degli Istituti di aspirato trasferimento, nella parte in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca

ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

- l’indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO recante una tabella esplicativa della posizione dei ricorrenti con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle graduatorie d’Istituto di prima fascia valide per il triennio 2019-2022, pubblicate nei rispettivi albi *on line* dai dirigenti scolastici degli Istituti di aspirato trasferimento, nella parte in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti;

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvo iuris

Roma, 06.09.2019

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER il Lazio, la Basilicata, la Campania, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna e la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI Avellino, Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Foggia, Lodi, Matera, Napoli, Palermo, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto e Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

4. IST TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO "MARCO POLO" della provincia di Palermo, I CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO - VITTORIO BACHELET della provincia di Roma, I.C. BOCCHI della provincia di Parma, DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO della provincia di Salerno, I.C. RENATO MORO della provincia di Taranto, I.C. VITTORIO DA FELTRE della provincia di Catania, I.C. DUSMET - DORIA della provincia di Catania, I CIRCOLO DIDATTICO "G. CARDUCCI" della provincia di Brindisi, I CIRCOLO DIDATTICO "FALCONE" della provincia di Bari, I CIRCOLO DIDATTICO "SAN GIOVANNI BOSCO" della provincia di Bari, I.C. COLOZZA - BONFIGLIO della provincia di Palermo, ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA della provincia di Palermo, I.C. ANNA FRANK della provincia di Agrigento, I.C. CARLO COLLODI della provincia di Lodi, I.C. SAN CESARIO della provincia di Lecce, I.C. SFERRACAVALLO - ONORATO della provincia di Palermo, 3° I.C. STATALE "L. CAPUANA" della provincia di Siracusa, I.C. LUIGI STURZO - ASTA della provincia di Trapani, CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II della provincia di Roma, I.C. DI MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Barletta-Andria-Trani, I.C. GALVANI della provincia di Milano, IIS "DON G. COLLETTA" della provincia di Palermo, I.C. STATALE VITALIANO BRANCATI della provincia di Catania, I.C. SAN PIETRO IN CASALE della provincia di Bologna, I.C. 1 CHIETI della provincia di Chieti, I.C. COMMENDA della provincia di Brindisi, LICEO "ARCHIMEDE" della provincia di Catania, I.C. PIEDIMONTE 2 della provincia di Caserta, I.C. GALATONE POLO 1 della provincia di Lecce, I.C. STATALE N° 7 "ENZO DRAGO" della provincia di Messina, I.C. "CENTRO 1" della provincia di Brindisi, I.C. ANNA FRANK della provincia di Varese, IMS MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Roma, I.C. PRUDENZANO - MANDURIA della provincia di Taranto, I.C. MANTEGNA - BONANNO della provincia di Palermo, I.C. ELISA SPRINGER della provincia di LECCE, I.C. XX SETTEMBRE della provincia di Rimini, I CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII" della provincia di Agrigento, I.C. SANTA CHIARA della provincia di Brindisi, ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ARTIGIANATO della provincia di Reggio Calabria, I.C. "G. GONZAGA" della provincia di Salerno, I.C. CATANZARO EST della provincia di Catanzaro, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. TONIOLO" della provincia di Foggia, I.C. PARADISO della provincia di Messina, I.C. 1 DECIMA - PERSICETO della provincia di Bologna, I.C. "VIALE LEGNANO" della provincia di Milano, tutti in persona dei rispettivi dirigenti legali rappresentanti *pro tempore*; rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

5. **Maria Carmela Circelli**, residente in Roma nella via G. GOZZI, 205, CAP 00145

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 11642/2019 del 09.10.2019, nel procedimento R.G. n. 8411/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8411/2019).